

COMUNE DI V

Si aftesta che il presente into Costato affisto dil Albo Pretorio di Sine dal 08/01/2021 al 23/01/2021

Provincia di Potenza

L'incaricato della pubblicazione ROCCO SANCHIRICO

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza nr. 02 / 2021

Prt.G. N. 0000520/2021 - 08/01/2021 15:05:28

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente artt. 50 D.Lgs. 267/2000 – Misure in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Chiusura parziale, dell'Istituto Comprensivo L. De Lorenzo, dal giorno 09/01/2021 al giorno 11/01/2021 (compreso).

IL SINDACO

VISTI

- il Decreto Legge 30/07/2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID- 19 deliberata il 31 gennaio 2020, pubblicato nella G.U. n. 190 del 30.07.2020;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020;
- la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Sars Cov- 2 (COVID 19) è stata dichiarata come Pandemia, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- le Delibere del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del Ministero della salute del 16 agosto 2020;
- il DPCM del 3 novembre 2020;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020;
- il DPCM del 3 dicembre 2020,
- il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1.

RILEVATO che le indicazioni scientifiche concordano nel ritenere che l'unico strumento di prevenzione del contagio dal virus è rappresentato dall'eliminazione dei contatti tra le persone fisiche, con la conseguenza di dover ridurre al minimo le occasioni di spostamento e di aggregazione delle persone;

PRESO ATTO di quanto comunicato per le vie brevi dalla Dirigente Scolastica, in riferimento alla sospetta positività al virus Covid-19, di un familiare convivente con uno degli alunni che frequentano la classe 3^A B, della scuola elementare, dell'Istituto Comprensivo L. De Lorenzo;

DATO ATTO che in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare l'art. 50, comma 5 in materia di attribuzioni del Sindaco per l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

CONSIDERATO che per quanto sopra, al fine di tutelare la salute degli alunni, del personale docente, del personale ATA e di quanti operano all'interno dell' Istituto Comprensivo L. De Lorenzo, si rende necessario procedere alla sanificazione dell' aula che ospita la classe terza B e di quelle che ospitano la classe prima A (divisa in due gruppi), oltre che degli spazi comuni alle due sezioni, ovvero il corridoio posto a sinistra dell'ingresso principale, dell'Istituto;

RITENUTI sussistenti i presupposti di fatto e di diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ed in particolare rilevato sussistente " un caso di emergenza sanitaria per la prevenzione del contagio dal virus COVID-19", di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000; VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 " Nuove norme sul procedimento amministrativo " nel testo in vigore;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute pubblica;

SENTITO il Dirigente dell' Istituto scolastico interessato:

PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPOSTE

Ai sensi degli artt. 50 del D.Lgs., 18 agosto 2000 n. 267 " e s.m.i.

ORDINA

- La chiusura dei localé nei quali sono ospitate le classi prima A, terza B e del corridoio posto a sinistra dell'atrio dell'ingresso principale della scuola elementare Viggiano capoluogo, a partire dal giorno 09/01/2021 e fino al giorno 11/01/2021 compreso, per consentirne la sanificazione;
- La sospensione delle lezioni in presenza per gli alunni che frequentano le classi di cui al punto che precede;

INFORMA CHE

il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio e rimane limitato esclusivamente ai giorni sopra indicati e viene trasmesso a S.E. il Prefetto di Potenza.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento, fatte salve le sanzioni previste dalla disciplina di settore, comporterà l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

Dispone inoltre che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito del d Comune di Viggiano e trasmessa, per quanto di competenza:

- All'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Potenza:
- Alla Regione Basilicata;
- Alla Provincia di Potenza;
- Alla Dirigente scolastica;
- All'ASP Potenza Distretto di Villa d'Agri;
- Alla Stazione Carabinieri di Viggiano;
- All'Ufficio Tecnico Comunale Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente e Patrimonio;
- All'Ufficio Tecnico Comunale Area Lavori Pubblici ed infrastrutture.

AVVERTE

che avverso il presente atto, in applicazione del Decreto Legislativo 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; o in alternativa entro 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 08 gennaio 2021